NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA LEVA AERONAUTICA

Art. 41

Decisioni della magistratura ordinaria

Le questioni di cui al precedente articolo anche se trattisi di iscritti arruolati dalle commissioni mobili di leva, sono giudicate in via d'urgenza dal tribunale nella cui giurisdizione siede il Consiglio di leva.

La decisione del tribunale ha immediata esecuzione agli effetti dell'arruolamento. Contro la stessa e' ammesso il ricorso in appello e contro la pronuncia della Corte di appello e' ammesso il ricorso per cassazione.

Il ricorso in appello o in cassazione non sospende l'esecuzione della decisione del tribunale agli effetti dell'arruolamento.

Versione in vigore dal 16 marzo 1939, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica
Estremi	Legge 19 gennaio 1939, n. 340
Parte	Seconda — Della leva e del servizio militare aeronautico
Titolo	I — La leva aeronautica
Capo	III — Chiamata alla leva aeronautica Esame personale ed arruolamento degli iscritti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-relative-all-organizzazione-della-leva-aeronautica/art-41-decisioni-della-magistratura-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

ordinaria/versione/0